



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 85 del registro

Data 27 settembre 2016

Oggetto: Approvazione della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni.

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 18:30 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) FERRARA FABRIZIO	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) MINI' FILIPPO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50, c.d. "codice degli appalti";

Considerato che, alla luce delle disposizioni contenute nella normativa di cui sopra, l'affidamento degli incarichi legali da conferire ad avvocati professionisti esterni sono da ritenere veri e propri appalti di servizi;

Considerato che, a norma di quanto prescritto dal sopra richiamato art. 4, l'affidamento degli incarichi, in quanto non annoverabili tra quelli di cui all'art. 7, commi 6 e ss., del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dovrà avvenire concretamente nel rispetto dei seguenti principi: economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

Vista la disciplina all'uopo approntata nel rispetto dei principi sopra enunciati contenente i criteri per l'affidamento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni;

Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale ad adottare la disciplina in parola trattandosi di attività contrattuale;

Propone

1) Approvare la disciplina contenente i criteri per l'affidamento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, annessa alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 05.09.2016

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 05.09.2016

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott.Antonino Cutrona, responsabile dell'Area 1 , in ordine alla regolarità tecnica;


-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2 , in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI GESTIONE

DEL CONTENZIOSO

A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune
- Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- Art. 4 – Iscrizione nell'elenco
- Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco
- Art. 6 – Condizioni
- Art. 7 – Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio
- Art. 8 - Transazione delle controversie
- Art. 9 – Impugnazione ed esecuzione delle sentenze
- Art. 10 – Obbligo di rendicontazione
- Art. 11 – Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
- Art. 12 - Cancellazione dall'elenco
- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 – Norme transitorie e rinvio

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Misilmeri degli incarichi legali dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Per incarichi legali si intendono le attività di rappresentanza legale negli arbitrati, nelle conciliazioni e in procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale fornita in preparazione del contenzioso stragiudiziale così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 50/201.

ART.2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. L'elenco è tenuto dal Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: TAR - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE e TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Commissione Tributaria Provinciale - Commissione Tributaria Regionale

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale -Corte d'Appello

Sezione E – Cassazione Civile

Sezione F – Cassazione penale.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

In via di prima attuazione l'iscrizione nell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali di

avviso pubblico da pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nei Fori di Palermo e Termini Imerese..

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, previa emanazione di apposito avviso da pubblicizzare come previsto nel comma precedente.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco sono inseriti i singoli professionisti, ancorchè aderenti ad associazioni o società tra Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, tributario e lavoro.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Misilmeri.

I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4

Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

l'assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;

n. codice fiscale e n. partita IVA.

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, nè altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Misilmeri o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato.

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Misilmeri n.33 del 28.4.2015 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione.

e) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale per un massimale di almeno € 500.000,00, con obbligo di mantenerla per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di patrocinio.

Il Comune si riserva di verificare il possesso dei requisiti e il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'elenco.

Non potrà essere presentata richiesta di iscrizione da parte di coloro per i quali operi una qualsivoglia condizione di inconfiribilità o incompatibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

ART.5

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con Provvedimento del Sindaco sulla base della relazione che dovrà essere obbligatoriamente resa dal Responsabile di Area a cui afferisce la controversia *rationae materiae*, in cui dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. La relazione viene acquisita dall'Area Affari Generali ed Istituzionali che provvede alla redazione della proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del Sindaco. Gli uffici, inoltre, sono anche tenuti a fornire, se richiesto, l'eventuale supporto tecnico e professionale necessario alla predisposizione degli atti a difesa dell'Ente.

Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi descritti all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, vale a dire: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

In particolare, l'individuazione del professionista incaricato avviene a cura del Responsabile l'Area Affari generali ed Istituzionali, che rispetterà le seguenti regole:

- a) attingimento esclusivo dall'elenco comunale degli avvocati, salvo quanto disposto al penultimo comma del presente articolo;
- b) richiesta di preventivo da inviare ad almeno tre professionisti tra quelli iscritti nell'elenco per la medesima sezione (amministrativa, contenzioso civile, contenzioso lavoristico, contenzioso tributario, contenzioso penale, cassazione civile, cassazione penale), salvo quanto previsto al comma successivo; i professionisti ai quali richiedere il preventivo saranno individuati mediante sorteggio tra gli iscritti nella medesima sezione come in precedenza specificato. Il sorteggio sarà effettuato dal responsabile dell'Area affari generali ed istituzionali alla presenza di due testimoni (dipendenti comunali o personale precario in servizio presso l'Ente). In uno al preventivo il

professionista dovrà rendere parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

c) affidamento in favore del legale che avrà proposto il maggiore ribasso rispetto all'importo determinato dall'ufficio posto a base di gara che non potrà essere superiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, oltre al rimborso di una percentuale del 10% per spese generali ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.M. 55/2014. In caso di offerte uguali, sarà preferita quella pervenuta prima rispetto alle altre. Si procederà all'affidamento dell'incarico anche nel caso in cui provenga un solo preventivo di spesa.

In caso di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti, l'incarico sarà conferito al professionista individuato nel grado precedente, sempre che sia in possesso dei dovuti requisiti. Il compenso non potrà superare i minimi tariffari di cui al DM 55/2014 decurtato da almeno il 5%

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non avere accettato e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e di non sussistere conflitto di interessi di cui all'art.53,c.14, del D.LGS 165/01, in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della G.C. n. 33/2015, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione del rapporto.

Il professionista incaricato, inoltre, dovrà rendere la dichiarazione prevista dall'art.15, c.1°, lett. c), del D. Lgs 33/2013.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune di Misilmeri per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

In presenza di controversie di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali direttamente fermo restando che il preventivo di spesa non potrà essere superiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014.

La decisione in ordine alla individuazione diretta del professionista compete al Sindaco.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6

Condizioni

Il conferimento dell'incarico avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico che almeno dovrà espressamente contenere:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che sarà corrisposto;
- c) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- e) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) obbligo a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- h) previsione dell'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- i) in caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente incassata;
- l) diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- m) piena ed integrale accettazione della presente disciplina;

n) obbligo, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

o) Obbligo di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della presente disciplina.

ART. 7

Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, saranno dovute solamente le spese di domiciliazione e compensi documentati.

Il responsabile dell'Area Affari generali ed istituzionali provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.

Su richiesta del professionista, previa presentazione di fattura elettronica, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali espletate, in misura non superiore al 50 % dell'importo indicato nel preventivo di spesa. Il saldo sarà liquidato a definizione del giudizio e a seguito di trasmissione della sentenza o provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita previa presentazione di fattura elettronica dell'importo corrispondente al saldo, decurtato dall'eventuale anticipo ricevuto. Ai fini della liquidazione del saldo, il legale incaricato dovrà trasmettere relazione finale, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

ART. 8

Transazione delle controversie

Qualora se ne ravvisi una utilità per il Comune, ed al fine di evitare spese inutili e onerose, il Comune di Misilmeri ha facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti con la parte avversa attraverso la sottoscrizione di accordi transattivi, secondo le disposizioni e con le modalità appresso indicate.

In tutte le controversie nelle quali il Comune ha conferito incarico ad un legale, quest'ultimo dovrà comunicare al responsabile dell'Area competente per materia se sussistono i presupposti per una eventuale transazione e se questa sia o meno conveniente per il Comune.

A seguito della valutazione, qualora la definizione transattiva della controversia risulti opportuna e conveniente per il Comune, il Legale incaricato sarà invitato a predisporre, senza compenso aggiuntivo, l'atto transattivo. In questa ipotesi il

compenso da attribuire al professionista incaricato sarà corrispondente fino all'attività svolta.

L'atto transattivo approvato dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 della Legge professionale forense, R.D.L. 27.11.1933 n. 578, convertito in legge n. 36 del 1934.

Nelle controversie nelle quali il Comune non si sia costituito in giudizio e non abbia conferito specifico incarico ad alcun professionista, il Responsabile dell'Area competente per materia potrà interloquire con la controparte al fine di una eventuale definizione transattiva della lite e potrà altresì predisporre l'atto transattivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, secondo le modalità e con le forme sopra specificate.

Nei casi in cui il Comune sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia. In questa ipotesi il compenso da attribuire al professionista incaricato sarà corrispondente fino all'attività svolta.

ART. 9

Impugnazione ed esecuzione delle sentenze

Nelle sentenze non definitive nelle quali il Comune di Misilmeri è parte soccombente, l'avvocato dovrà rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla opportunità di una eventuale impugnazione.

Con riferimento alle sentenze definitive ed esecutive si procederà al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di evitare procedimenti esecutivi nei confronti del Comune che determinerebbero un ulteriore aggravio di spese.

ART. 10

Obbligo di rendicontazione

Il professionista incaricato si impegna ad aggiornare costantemente l'Amministrazione comunale sull'evoluzione del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in formato elettronico copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

Ai fini di elaborazione/verifica del bilancio inoltre, il professionista si impegna a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno, i seguenti dati relativi ad ogni pratica per la quale è stato conferito incarico:

- la descrizione della controversia, della passività potenziale, ecc., valutando il rischio di soccombenza alla luce della seguente classificazione: rischio probabile, rischio possibile ovvero rischio remoto;
- lo stato della causa (cioè: causa iniziata, sentenza appellata, ecc.);
- l'opinione riguardo al presunto esito finale, con la quantificazione dell'eventuale onere per l'Amministrazione comunale (incluso anche le spese processuali, le spese legali, spese di eventuale soccombenza, ecc.) nonché l'eventuale coinvolgimento in giudizio di soggetti con i quali l'Amministrazione comunale ha stipulato una polizza assicurativa;
- la descrizione di eventuali controversie o domande riconvenzionali che potrebbero originare sopravvenienze attive (es: risarcimento di danni, domande di indennizzo, manleva, regresso, ecc.) indicando la situazione attuale e l'opinione circa l'esito finale;
- l'importo degli onorari e delle spese maturate a carico dell'Amministrazione comunale per i quali non sia stata ancora emessa fattura o altro documento di addebito.

ART. 11

Ricorso innanzi alla commissione tributaria

E' demandata al Responsabile dell'Area Tributaria la costituzione del Comune in tutti i giudizi promossi innanzi alla Commissione Tributario di I e II grado. Qualora il Responsabile dell'Area ritenga opportuno, per motivate esigenze, investire della difesa un professionista esterno si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e ss. del presente Regolamento.

ART. 12

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

ART. 13

Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Gli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale - Sez. Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Ai professionisti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 196/2003.

ART.14

Norme transitorie e di rinvio

Nelle more della approvazione del nuovo elenco, continua ad essere utilizzato l'elenco degli avvocati per come aggiornato in ultimo con determinazione del responsabile dell'Area Affari generali ed istituzionali n. 15/A1 del 02.02.2016.

Con l'entrata in vigore della presente disciplina sono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.; per gli incarichi conferiti in precedenza si applica la disciplina previgente.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune
- Art. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- Art. 4 – Iscrizione nell'elenco
- Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco
- Art. 6 – Condizioni
- Art. 7 – Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio
- Art. 8 - Transazione delle controversie
- Art. 9 – Impugnazione ed esecuzione delle sentenze
- Art. 10 – Obbligo di rendicontazione
- Art. 11 – Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
- Art. 12 - Cancellazione dall'elenco
- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 – Norme transitorie e rinvio

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: avv. Elisabetta Ferraro

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 30.09.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 30.09.2016 al 15.10.2016
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 16.10.2016**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 30.09.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE